

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 405 del 16 novembre 2017

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CORRADO – BARILLARI – BLASI – DENICOLO’ – PERILLI
PERNARELLA - PORRELLO**

***“RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA (“II.PP.A.B.”) DEL LAZIO E LORO
TRASFORMAZIONE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV e I

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL e CREL

PROPOSTA DI LEGGE

REGIONALE

Concernente:

**“Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
 (“I.P.P.A.B.”) del Lazio e loro trasformazione”**

D’iniziativa dei Consiglieri: Valentina Corrado

Davide Barillari







Silvia Blasi

Silvana Denicolò

Gianluca Perilli

Gaia Pernarella

Devid Porrello



RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di riordinare la disciplina e di razionalizzare l'organizzazione e l'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (di seguito, anche "I.P.A.B."), operanti nel Lazio, sul solco di quanto avvenuto nelle altre Regioni (cfr. legge Lombardia, n. 1/2003 del 13/2/2003; legge Emilia Romagna, n. 2/2003 del 12/3/2003 sub artt. 22-26; legge Friuli Venezia Giulia, n. 19/2003 del 11/12/2003; legge Toscana, n. 43/2004 del 3/8/2004; legge Puglia, n. 15/2004 del 30/9/2004; legge Trentino-Alto Adige, n. 7/2005 del 21/9/2005; legge Marche, n. 5/2008 del 26/2/2008; legge Abruzzo n. 17/2011 del 24/6/2011, legge Liguria n. 33/2014 del 15/11/2014, legge Umbria n. 25/2014 del 28/11/2014, nonché, tra le più recenti, legge Veneto, n. 30/2016 sub art. 56).

Da un punto di vista di inquadramento più generale, la presente proposta di legge mira al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi della Regione Lazio, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale dettati dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Giova ricordare, ai riguardi di cui sopra, che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale n. 3/2001 del 18/10/2001, la materia delle politiche sociali e, quindi, dei servizi e dell'assistenza sociale, è stata inclusa nell'ambito della competenza legislativa esclusiva delle Regioni (cfr. art. 117, 4° comma, per come riformulato dal testè accennato intervento normativo del nostro legislatore costituzionale). Fermo restando quanto precede, il Consiglio Regionale del Lazio è chiamato, anche ai sensi dell'art. 38 della recente legge regionale n. 11/2016 del 10/8/2016, a provvedere al riordino, alla razionalizzazione ed alla trasformazione delle I.P.A.B., nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale contenuta nel D. Lgs. n. 207/2001 (e successive modifiche ed integrazioni) ("Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8/11/2000, n. 328").

Come noto, le I.P.A.B. sono enti che trovano, tuttora, il corpus della loro disciplina normativa in un provvedimento dello Stato che risale alla fine del XIX secolo. Il riferimento corre, segnatamente, alla legge n. 6972/1890 del 17/7/1890 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22/7/1890, n. 171), approvata per iniziativa di Francesco Crispi.

La legge da ultimo richiamata, in effetti, se pure formalmente abrogata dall'art. 30 della legge n. 328/2000 del 8/11/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), continua a rimanere in vigore, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni a norma dell'art. 10 della citata legge n. 328/2000, nei limiti e secondo le modalità contemplate dall'art. 21 del D. Lgs. n. 207/2001.

D'altronde, nel sistema delineato dalla legge n. 328/2000 e dal D. Lgs. n. 207/2001, il legislatore statale ha imposto la trasformazione di tutte le I.P.A.B. esistenti o in aziende di servizio alla persona ("A.S.P.") o in fondazioni di diritto privato, previo accertamento del possesso, nell'ente oggetto della predetta trasformazione, dei requisiti richiesti dal d.P.C.M. 16/2/1990, recante la "Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale", con l'ulteriore precisazione che, stando all'orientamento espresso dalla nostra Consulta nella sentenza n. 466/1990, le Regioni sono chiamate a rispettare la predetta direttiva statale, contenuta nel richiamato decreto.

La presente proposta di legge intende, pertanto, provvedere (finalmente) alla emanazione di un corpo di norme sistematico ed organico sul riordino delle I.P.A.B., raccogliendo l'invito rivolto in sede statale giusta il citato D. Lgs. n. 207/2001, previa trasformazione delle predette I.P.A.B. (come accennato) in A.S.P. ovvero in fondazioni o associazioni di diritto privato, senza scopo di lucro (ricorrendo, in tale secondo caso, i requisiti previsti dal citato d.P.C.M. del 16/2/1990), superando l'attuale situazione di frammentarietà normativa, sia ordinaria che regolamentare (cfr., particolarmente, oltre al già citato art. 38 della legge regionale n. 11/2016, l'art. 10 della legge regionale n. 15/2007 e relativo regolamento di attuazione, id est il regolamento regionale n. 12/2007, in materia di estinzione delle I.P.A.B.; l'art. 1, 23° comma, della legge regionale n. 22/2009, per come modificato dall'art. 1, 10° comma, della legge regionale n. 12/2016, in tema di sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle I.P.A.B., con salvezza delle ipotesi, ivi previste, di nocumento per le attività delle I.P.A.B.; la d.g.r. Lazio n. 429/2015, in tema di vigilanza e controlli, in conformità ai principi contenuti nell'art. 10, 1° comma, lett. "c", n. 2, della legge n. 328/2000). In occasione dell'approvazione della presente proposta di legge, sempre per esigenze di razionalizzazione normativa, è, inoltre, abrogata la legge regionale n. 19/1984, recante "Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale".

Il riordino delle I.P.A.B., operanti sul territorio regionale, è, invero, regolamentato, dalla presente legge, in conformità ai principi generali in materia di libertà dell'assistenza privata (art. 38 Cost.,

ultimo comma) nonché in materia di libera potestà di associazione (cfr. art. 18 Cost.), nel rispetto delle funzioni ordinamentali conferite dal d.P.R. n. 9/72 e dal d.P.R. n. 616/1977.

Le I.P.A.B. trasformate ai sensi della presente proposta di legge sono, inoltre, chiamate a conformare la propria attività ai principi ed agli obiettivi della sopra citata legge regionale n. 11/2016, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale, previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità a quanto previsto dall'art. 38, 2° comma, della medesima legge regionale n. 11/2016.

Nell'ambito delle disposizioni più significative della presente proposta di legge, si rinvia, nello specifico, alla lettura dell'art. 2, sul procedimento di trasformazione, regolamentato secondo un iter procedurale che dovrebbe rivelarsi (secondo le intenzioni dei proponenti) snello, efficiente ed efficace, pena l'operare dell'intervento sostitutivo contemplato dall'art. 3, per i casi di mancato rispetto dei termini all'uopo previsti (cfr. art. 2, 1° comma, della proposta di legge).

E' particolarmente garantita l'autonomia organizzativa e funzionale sia delle A.S.P. che dei soggetti privati risultanti dalla trasformazione in fondazioni o associazioni, senza scopo di lucro (cfr., rispettivamente, l'art. 6 e l'art. 2, commi 13 e 14). In ordine al tema di indagine da ultimo introdotto, giova, in effetti, ricordare, con particolare riguardo alle A.S.P., che queste ultime si differenziano dalle aziende speciali per la gestione dei servizi sociali regolamentate dal D. Lgs. n. 267/2000 sub artt. 113, 114 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000, possedendo le A.S.P. maggiore autonomia rispetto alle seconde, essendo le Aziende speciali ex D. Lgs. n. 267/2000 un "Ente strumentale del Comune", con autonomia solo "imprenditoriale" (cfr. art. 114, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000), soggetto all'incidenza dell'Ente locale per quanto attiene all'individuazione delle finalità e degli indirizzi, nonché per quanto attiene alla vigilanza ed al controllo, anche per gli aspetti inerenti all'approvazione degli atti fondamentali (cfr. art. 114, 6° e 8° comma, del D. Lgs. n. 267/2000). Di contro, l'A.S.P. ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, aspetti, quelli accennati, attuati e garantiti dalla presente proposta legislativa (cfr. art. 5 del D. Lgs. n. 207/2001 nonché art. 6 della proposta di legge in esame).

La redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità delle I.P.A.B. sono regolamentate sulla falsariga delle disposizioni privatistiche contenute nel codice civile, nel rispetto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 207/2001 (cfr., particolarmente, l'art. 6, comma 6), con conseguente abbandono del vecchio regolamento di contabilità sul bilancio finanziario contenuto nel regolamento di cui al regio decreto

5/2/1891 n. 99, il che vorrebbe condurre, secondo i propositi dei promotori della odierna iniziativa, ad un sistema maggiormente efficiente e trasparente.

Sono, inoltre, previsti, sempre nell'ottica di cui sopra, controlli sia interni (cfr. art. cfr. art. 13) che esterni (cfr. art. 15), aventi ad oggetto sia l'attività delle I.P.A.B. trasformate, che la qualità dei servizi resi.

Sempre per gli aspetti più significativi, è prevista l'operatività delle incompatibilità per l'accesso alle cariche organizzative apicali dettate dal D. Lgs. n. 165/01, dal D. Lgs. n. 39/13 e dalla legge n. 190/12 (cfr. art. 7, 9° comma), ricordandosi che le A.S.P. sono tenute all'osservanza della legge n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi (cfr. comunicato del Presidente Cantone del 10/4/2015, oltre all'orientamento n. 88 dell'A.N.A.C., reso in materia di anticorruzione, applicabile alle I.P.A.B. trasformate in A.S.P., qualora mantengano la personalità giuridica di diritto pubblico; in materia, cfr., infine, la delibera A.N.A.C. n. 34/2012).

Si segnala, infine, che l'attuazione della presente proposta di legge è demandata ad un apposito regolamento, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la precisazione che, per gli aspetti di odierno maggiore interesse, il predetto regolamento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla proposta di legge in esame, dovrà, in ogni caso, disciplinare i profili attinenti ai casi di esclusione della trasformazione in A.S.P., ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001 (cfr. art. 17, 4° comma, lett. "a", della presente proposta di legge).

le

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1 . La presente legge, in conformità all'art. 117, 4° comma, Cost., ispirandosi agli artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") nonché al D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 ("Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"), si propone il fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi della Regione Lazio, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale dettati dalla legge costituzionale n. 3/2001.

2 . La presente legge disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ("I.P.A.B."), operanti sul territorio regionale, attraverso la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro, ovvero in Aziende di Servizi alla Persona ("A.S.P."), in conformità ai principi generali in materia di libertà dell'assistenza privata (art. 38 Cost., ultimo comma) nonché in materia di libera potestà di associazione (cfr. art. 18 Cost.), nel rispetto delle funzioni ordinarie conferite dal d.P.R. n. 9/72 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale") e dal d.P.R. n. 616/1977 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382").

3. Le I.P.A.B. trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari conformano la propria attività ai principi ed agli obiettivi della legge regionale n. 11/2016, con particolare riferimento all'art. 38 (avente ad oggetto il "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio") ed hanno l'obbligo di concorrere a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale, previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 2

(Trasformazione delle I.P.A.B.)

- 1 . Le I.P.A.B. sono tenute a trasformarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro (nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori) ovvero in A.S.P..
- 2 . Le I.P.A.B. possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, qualora ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1, commi 3-7, del D.P.C.M. del 16/2/1990 ("Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale").
3. Possono, altresì, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato (senza scopo di lucro) le I.P.A.B. per le quali sia esclusa la trasformazione in A.S.P., ai sensi del successivo comma 7 del presente articolo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 16 del D. Lgs. n. 207/2010.
4. Le I.P.A.B. devono presentare apposita istanza di trasformazione alla Giunta Regionale ed al Comune in cui l'I.P.A.B. medesima ha sede legale. La competente direzione regionale convoca un'apposita conferenza di servizi inter-istituzionale tra la Regione, il Comune e l'I.P.A.B. interessata (con la eventuale partecipazione della A.S.L. territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla I.P.A.B. abbiano natura sanitaria o socio-sanitaria), ai fini dell'assunzione, entro i successivi trenta giorni, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione dell'I.P.A.B., previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto di quanto previsto dalle eventuali tavole di fondazione.
- 5 . Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle I.P.A.B. che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 207/2001.
- 6 . Le I.P.A.B. che intendono trasformarsi in A.S.P. deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione regionale per gli adempimenti previsti dal successivo art. 6, 3° comma.
- 7 . La trasformazione in A.S.P. è esclusa nelle ipotesi di cui all'art. 5, 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001, che saranno definite per il tramite del regolamento contemplato dal successivo art. 17, 4° comma, nel rispetto del/dei seguente/i principio/principi direttivo/direttivi [•].

8. Ai fini di evitare il ricorrere delle ipotesi di esclusione contemplate dall'art. 5, 2° comma, lett. "a" e "b", del D. Lgs 207/01, due o più I.P.A.B. possono deliberare di fondersi in un'unica A.S.P., ai sensi del successivo art. 4..

9. Ove ricorrano le condizioni ostantive previste dal citato art. 5, 2° comma, lett. "a" e "b", del D. Lgs 207/01, le I.P.A.B. possono, comunque, adottare un piano di risanamento o di riorganizzazione, con o senza loro relativa fusione, al fine del raggiungimento dei requisiti per la trasformazione in A.S.P.. In tal caso, il piano di risanamento o di riorganizzazione deve essere allegato alla deliberazione menzionata dal precedente comma 6, ai fini degli adempimenti previsti dal successivo art. 6., 3° comma nonché per l'eventuale adozione dei provvedimenti di estinzione contemplati dal successivo art. 5., nel rispetto dei principi generali all'uopo dettati dall'art. 5, 4° e 5° comma, del D. Lgs. n. 207/2001.

10. Gli enti riordinati in persone giuridiche private, senza scopo di lucro o in A.S.P., a norma della presente legge, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle I.P.A.B. da cui derivano.

11 . La trasformazione delle I.P.A.B. in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro o in A.S.P., così come la fusione di I.P.A.B. di cui all'art. 4., non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata. Ai fini delle nuove assunzioni di personale, dovranno essere rispettati i requisiti e le modalità determinati dal regolamento di organizzazione e contabilità di cui al successivo art. 6., 6° comma, previa adozione del metodo della programmazione delle assunzioni, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della legge 27/12/1997, n. 449, con assicurazione di idonee procedure selettive e pubblicizzate.

12. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge ovvero dal D. Lgs. n. 207/2001, si rinvia, ove compatibili, agli artt. 2498-2500 del Codice Civile in materia di trasformazione.

13 . La Regione Lazio, quale autorità governativa competente ai sensi degli artt. 25-27 del codice civile, esperisce il controllo e la vigilanza sulle I.P.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato, trovando, in tal caso, applicazione il procedimento contemplato dall'art. 1, 10° comma, della legge regionale n. 12/2016 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 3

(Intervento sostitutivo)

1. Le I.P.A.B. che, entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge, non si siano attivate ai fini della trasformazione, a norma dell'art. 2., commi 4 e 6, sono soggette all'intervento sostitutivo di cui al presente articolo. Ai fini che precedono, la Giunta Regionale, nomina un Commissario, con il compito di procedere, entro il 31/12/2017, alla trasformazione delle I.P.A.B. in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in A.S.P., ai sensi del precedente art. 2.

2. Il Commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. che presentino, conformemente all'art. 1, 3° comma, del d.P.C.M. del 16/2/1990 ("Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale"), almeno uno dei seguenti requisiti (da accertarsi sulla base delle indicazioni contenute ai commi 4-7 del medesimo d.P.C.M. del 16/2/1990):

- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa, ovvero
- d) il fine statutario avente ad oggetto il precipuo svolgimento di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa ovvero l'operatività prevalente nel settore scolastico.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il Commissario provvede alla trasformazione in A.S.P., a condizione che non ricorra alcun caso di esclusione di tale possibilità, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001.

4. Ai fini della trasformazione, il Commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'art. 4..

5. Il Commissario valuta, altresì, l'eventuale sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'estinzione dell'ente, ai sensi dell'art. 5..

6. Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente, non può essere nominato o designato dalla Regione quale Commissario chi ha rivestito nei cinque anni precedenti incarichi apicali o analoghi, in società controllate o partecipate dalla Regione, in enti pubblici dipendenti, anche economici, dalla Regione, in aziende o enti del

servizio sanitario regionale e in organismi pubblici di diritto privato finanziati in via ordinaria dalla Regione

7. All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, fermo restando il potere degli uffici regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

(Fusione delle I.P.A.B.)

1 . Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più I.P.A.B. assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione di cui all'art. 2., sentito il Comune o i Comuni interessati, l'atto di fusione, delle istituzioni da loro amministrate, in un'unica persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ovvero in un'unica A.S.P., che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

2 . In caso di fusione di più I.P.A.B., lo statuto dell'ente che da essa derivi deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle I.P.A.B. originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione.

3 . La deliberazione di fusione deve, in ogni caso, essere adottata nel rispetto delle regole poste dal precedente art. 2.

4 . Ricorrendo i casi previsti dai commi 8 e 9 del precedente art. 2. ovvero ricorrendo l'ipotesi contemplata dal precedente art. 3., 4° comma, le I.P.A.B. o il Commissario possono deliberare, rispettivamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro il termine previsto dall'art. 3, 1° comma, la fusione con altre I.P.A.B., trovando, anche in tali casi, applicazione quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

5 . Tramite il regolamento contemplato dall'art. 17., 4° comma, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei contributi e degli incentivi contemplati dall'art. 19, 1° e 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001.

Art. 5

(Estinzione delle I.P.A.B.)

1. Le I.P.A.B. che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30/6/2016 perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire (oltre ai propri scopi statutari) altra attività assistenziale ed educativa, ovvero, ancora, che non abbiano proceduto alla fusione di cui all'art. 4., comma 4, e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2., commi 8 e 9, sono soggette ad estinzione. Per le I.P.A.B. trasformate sulla base del piano di risanamento o di riorganizzazione di cui al comma 9 dell'art. 2., l'estinzione è disposta nel caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti.

2. Il procedimento di estinzione è regolato dall'art. 10 della legge regionale n. 15/2007 (e successive modifiche ed integrazioni). Il predetto procedimento può essere attivato anche dall'organo di amministrazione dell'istituzione ovvero dall'autorità di vigilanza e controllo prevista dal successivo art. 15.. In ogni caso, il soggetto che propone l'estinzione ne dà contestuale comunicazione a tutti gli altri soggetti contemplati dal presente comma.

3. Nel caso in cui l'estinzione non sia proposta dall'autorità di vigilanza e controllo di cui al successivo art. 15., quest'ultima deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta formulata da uno dei soggetti indicati al comma 2; trascorso tale termine, senza che l'autorità di controllo si sia espressa, il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il Comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta Regionale, sulla base delle previsioni del regolamento regionale n. 12/2007.

5. Le I.P.A.B. che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro il termine previsto dall'art. 3., 1° comma, siano comunque attivate le procedure di fusione di cui all'art. 4., nel rispetto dei termini previsti dal 4° comma del medesimo art. 4..

6. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, è fatta salva, in via residuale e ove applicabile, la disciplina posta dalla legge n. 1404/1956 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale"), per i casi di soppressione delle A.S.P. in stato di grave dissesto.

Titolo II AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA("A.S.P.")

Art. 6

(Autonomia, organizzazione e attività delle A.S.P.)

1. Le A.S.P. hanno personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro e perseguono finalità di rilevanza sociale, socio-sanitaria ovvero sanitaria, ricorrendone, in tale ultimo caso, i relativi presupposti, ai sensi della normativa vigente.

2. Le A.S.P. sono dotate di autonomia statutaria, contabile, tecnica e gestionale. Esse informano la propria organizzazione e l'attività di gestione ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. Lo statuto dell'A.S.P. è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione regionale, per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 207/2001, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.

4. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 207/2001 nonché dalla presente legge, lo statuto delle A.S.P. deve contenere:

- (a) la denominazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'A.S.P., anche con riferimento al patrimonio;
- (b) l'indicazione degli scopi dell'A.S.P. e dell'ambito territoriale nel quale, in via principale, è esplicitata l'attività e dei limiti entro i quali essa possa eventualmente essere estesa anche al di fuori del territorio provinciale, regionale e statale;
- (c) l'indicazione di mezzi patrimoniali congrui rispetto agli scopi;
- (d) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza (anche per eventuale scioglimento) degli organi delle A.S.P., con la possibilità di prevedere l'amministratore o il revisore unico ;
- (e) ove prevista, le funzioni dell'Assemblea dei Soci;
- (f) i requisiti per ricoprire le cariche nell'ambito delle A.S.P., in conformità alle previsioni dettate dalla normativa statale o regionale vigente in materia;

- (g) la previsione di un organo di revisione, o la previsione dell'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate esterne, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, con indicazione delle relative modalità di funzionamento;
- (h) le norme generali di amministrazione e controllo, nonché le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'A.S.P., nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 e dalle altre disposizioni della presente legge;
- (i) l'obbligo dell'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;
- (j) le indennità spettanti agli organi delle A.S.P., ivi compreso l'organo di revisione;
- (k) ogni altra indicazione prescritta dalla presente legge ovvero dal D. Lgs. n. 207/2001.

Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5 . L'organizzazione e l'attività delle A.S.P. si conformano:

- a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni;
- c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa.

6 . L'organizzazione e la contabilità dell'A.S.P. si ispirano ai principi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 207/01 e sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, a quelle dei relativi statuti delle A.S.P. medesime nonché alle disposizioni previste dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione, il quale (fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2., comma 11), in tema di gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P., deve, in ogni caso, prevedere:

- a) l'obbligo di redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno solare (coincidente con l'esercizio finanziario), un documento di programmazione economica di durata triennale ed il bilancio preventivo annuale (budget), da pubblicare sul sito Internet dell'A.S.P., secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento di organizzazione e contabilità;
- b) l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio, a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno e da pubblicare sul sito Internet dell'A.S.P. secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento di organizzazione e contabilità;

- c) l'obbligo di redigere, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, da pubblicarsi sul sito Internet dell'A.S.P., secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento di organizzazione e contabilità;
- d) l'obbligo di redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dall'ente e di eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso dell'anno precedente
- e) le modalità di redazione dei modelli contabili;
- f) le forme di controllo di gestione;
- g) le modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;
- h) le modalità di espletamento del servizio di economato e di cassa;
- i) le modalità di reimpiego degli eventuali utili ovvero di copertura delle eventuali perdite di esercizio;
- j) le modalità di controllo amministrativo e contabile interno;
- k) le modalità di valutazione e controllo strategico, ivi espressamente compresi i controlli sulla qualità delle prestazioni rese dalle A.S.P.;
- l) l'obbligo di tenere una contabilità analitica per centri di costo;
- m) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, per centri di costo e responsabilità;
- n) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- o) ogni altra indicazione prescritta dalla presente legge.

7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione regionale, entro dieci giorni dalla relativa approvazione. La direzione regionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, verificato il rispetto di quanto previsto alle lettere da (a) a (o) del precedente comma 6, può chiederne il riesame, sulla base di specifiche osservazioni.

8. Le A.S.P. possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore.

9. Le A.S.P. possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla

programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le A.S.P. possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.

10. Alle A.S.P. si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 207/2001.

11. Alle A.S.P. (risultanti dalla trasformazione contemplata dalla presente legge) si applica quanto previsto dalla d.g.r. Lazio n. 429/2015, in tema di vigilanza e controlli, in conformità ai principi contenuti nell'art. 10, 1° comma, lett. "c", n. 2, della legge n. 328/2000.

12. Le A.S.P. osservano integralmente gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 (e successive modifiche ed integrazioni).

13. Alle A.S.P. si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine, esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello Statuto, di apposito regolamento.

Art. 7

(Organi di amministrazione delle A.S.P.)

1 . Sono organi di amministrazione delle A.S.P.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, per le sole A.S.P. aventi origine da I.P.A.B. di natura associativa.

2 . La durata in carica del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina dell'eventuale vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo Statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, non potendo comunque superare il termine di cinque anni.

3 . I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono, in ogni caso, restare in carica per più di due mandati consecutivi.

4 . Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. È sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al Presidente dallo Statuto, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla presente legge e dal D. Lgs. n. 207/2001.

5 . Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

6 . Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche, ivi compreso il regolamento di organizzazione e contabilità;
- c) approvare i bilanci e il conto economico, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P.;

d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;

e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

f) approvare la dotazione organica dell'azienda, su proposta del direttore;

g) approvare il bilancio pluriennale di previsione (in tutti i casi in cui non sia presente l'Assemblea dei Soci di cui alla lettera "c" del precedente comma 1) e il piano del personale programmatico, quest'ultimo redatto, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2., 11° comma, secondo i principi generali fissati nel regolamento di organizzazione e contabilità previsto dall'art. 6., 6° comma.

7. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto:

a) l'approvazione delle proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;

b) la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni.

8. Nelle aziende aventi natura associativa lo Statuto, i bilanci e il conto economico, oltre ai documenti di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P., sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto medesimo.

9. Le incompatibilità per l'accesso alla carica di Presidente, di amministratore o di Direttore delle A.S.P. sono stabilite dal D. Lgs. n. 165/01, dal D. Lgs. n. 39/13 e dalla legge n. 190/12 (e successive modifiche ed integrazioni). L'eventuale decadenza dei soggetti nominati in violazione delle norme da ultimo indicate è dichiarata dal Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'autorità di controllo di cui al successivo art. 15., tenuti ad osservare, altresì, gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa vigente.

10. Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente, non può essere nominato o designato alla carica di Presidente o di amministratore chi ha rivestito nei cinque anni precedenti incarichi apicali o analoghi, in società controllate o partecipate dalla Regione, in enti pubblici dipendenti, anche economici, dalla Regione, in aziende o enti del servizio sanitario regionale e in organismi pubblici di diritto privato finanziati in via ordinaria dalla Regione.

52

11. Sono, altresì, incompatibili con la carica di amministratore delle A.S.P.:

- a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitino il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui l'A.S.P. abbia la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'A.S.P.;
- b) i Presidenti, gli Assessori e i Consiglieri della Regione Lazio o i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni ove le A.S.P. abbiano sede legale o, comunque, sedi operative o distaccate;
- c) i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri di qualsiasi altro Comune del Lazio;
- d) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'A.S.P., in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
- e) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore dei soggetti o degli enti di cui alle lettere da b) a d);
- f) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o dipendente dell'A.S.P., sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non abbia ancora estinto il debito.

13. Le incompatibilità di cui al comma 10., lettere d), e) e f), devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di A.S.P. o dalla verifica dell'evento rilevante, ove posteriore. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede l'autorità di controllo di cui al successivo art. 15.

14. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, l'autorità di controllo di cui all'art. 15., provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio ed ai Comuni interessati.

15. I componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto a un'indennità, da porre a carico del bilancio dell'istituzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, 2° comma, del decreto legge n. 78/2010, per come interpretato

dall'art. 35, comma 2-bis, del decreto legge n. 5/2012. In ogni caso, la misura dei compensi, comunque denominati, previsti per i componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende che percepiscano, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), contributi senza vincolo di destinazione, è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.

16. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.

17. Nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione trovano applicazione gli artt. 79, commi 3 e 4, 81, 85 e 86 del D. Lgs. n. 267/2000, n. 267.

18. Le aziende possono stipulare polizze assicurative per gli amministratori e per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.

Art. 8

(Direttore e gestione delle A.S.P.)

- 1 . Il Direttore è il responsabile della gestione dell'azienda, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 207/2001. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle A.S.P., istituito dalla Giunta Regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, fermo restando che egli deve essere, in ogni caso, individuato tramite procedure selettive ad evidenza pubblica, previa pubblicazione dell'apposito avviso pubblico e con espressa valorizzazione dell'esperienza maturata nell'ambito della gestione delle I.P.A.B..
- 2 . Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata stabilita dallo Statuto, comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel predetto contratto di lavoro di diritto privato, con onere a carico del bilancio dell'azienda.
- 3 . Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell'A.S.P. dalla presente legge.
- 4 . L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono, comunque, a carico dell'A.S.P. gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.
- 5 . Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente, non può essere nominato o designato Direttore delle A.S.P. chi ha rivestito nei cinque anni precedenti incarichi apicali o analoghi, in società controllate o partecipate dalla Regione, in enti pubblici dipendenti, anche economici, dalla Regione, in aziende o enti del servizio sanitario regionale e in organismi pubblici di diritto privato finanziati in via ordinaria dalla Regione.
6. Non possono essere comunque nominati direttori delle A.S.P.:
 - a) coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ovvero con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) coloro che siano sottoposti a procedimento penale per delitti per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che siano stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;

d) coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

7. Qualora le condizioni di cui al comma 5 si verificano successivamente alla nomina, il Direttore decade automaticamente dall'incarico.

8. La funzione di Direttore è, altresì, incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di Consigliere regionale, di Sindaco, di Presidente di Regione, di Assessore regionale o comunale, di Presidente o Assessore di Comunità montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'A.S.P., ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgano attività concorrenziali con la stessa A.S.P..

9. Le incompatibilità di cui al comma 7. devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.

Art. 9

(Personale)

- 1 . Il rapporto di lavoro del personale delle A.S.P. ha natura privatistica.
- 2 . La dotazione organica del personale è determinata, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2., 11° comma, ai sensi dell'art. 7., 6° comma, lettera "f", facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
- 3 . I requisiti e le modalità di assunzione del personale nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, pubblicità e comparazione oggettiva delle procedure di reclutamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2., 11° comma.
- 4 . Al personale dipendente si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in A.S.P., fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 10

(Bilanci e contabilità)

- 1 . La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P. si informa a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6., 2° comma.
- 2 . Le A.S.P. prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
- 3 . Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le A.S.P. possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato dalla Giunta Regionale sulla base della presente legge.
- 4 . Le A.S.P. devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il Consiglio di Amministrazione deve rendere conto alla competente Direzione Regionale di cui al successivo art. 15. della presente legge, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.
- 5 . Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è comunicato all'autorità di controllo di cui al successivo art. 15. e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'A.S.P. ha sede legale.
- 6 . In caso di inadempimento, l'autorità di controllo prevista dall'art. 15., previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.
- 7 . Il Direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

Art. 11

(Patrimonio)

- 1 . Il patrimonio delle A.S.P. è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.
- 2 . I beni mobili e immobili che le A.S.P. destinano direttamente all'assolvimento delle loro funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle medesime e sono soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile, con apposizione del relativo vincolo di indisponibilità. Trovano, in tal caso, applicazione le disposizioni dettate dall'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. n. 207/2001.
- 3 . All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001. All'autorità di controllo di cui al successivo art. 15. deve essere trasmessa una copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore ad un anno solare precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, l'autorità di controllo, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni.
- 4 .Le A.S.P. devono predisporre programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
- 5 . Agli atti di trasferimento si applicano le disposizioni dettate dall'art. 13, commi 3-5, del D. Lgs. n. 207/2001.
6. In materia di Patrimonio delle Ipab resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, Legge Regionale 12/2016.

Art. 12

(Programmazione)

Ai fini di una migliore tutela del patrimonio immobiliare e dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati, le A.S.P. si dotano di una programmazione triennale in ordine a:

- 1) gli appalti dei lavori di manutenzione straordinaria;
- 2) gli appalti relativi ai servizi da erogare agli utenti.

A tal fine le A.S.P. applicheranno la normativa del Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 13

(Revisione contabile e controlli interni)

1 . Le A.S.P. si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità dei bilanci, di strumenti di controllo della regolarità amministrativa e contabile nonché della regolarità di gestione e di valutazione della dirigenza, nonché, ancora, di strumenti di valutazione del controllo strategico e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni, secondo le regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità previsto dal precedente art. 6., 6° comma, nel rispetto del D. Lgs. n. 207/2001.

2 . In conformità a quanto previsto dall'art. 10, 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001, le A.S.P. si dotano di un organo di revisione, secondo le regole stabilite nello Statuto e nel regolamento di organizzazione e contabilità previsto dal precedente art. 6., 6° comma, formato o da revisori legali (eventualmente anche in composizione monocratica) o da società esterne di revisione, trovando, in tal caso applicazione, le previsioni dettate dal regolamento adottato dalla Giunta Regionale sulla base della presente legge.

3 . Possono, in ogni caso, far parte dell'organo di revisione esclusivamente gli iscritti nel "Registro dei revisori legali e delle società di revisione" di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2010 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 144 del 20/6/2012.

4 . Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 2399, 1° comma, del codice civile si applicano anche ai membri dell'organo di revisione o all'eventuale revisore unico, ove previsto.

5 . L'organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economico-finanziaria, esprimendo, su entrambi gli atti, rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'A.S.P..

6 . L'organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'A.S.P., garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.

7 . L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti e può procedere ad atti di controllo.

8 . L'organo di revisione è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

le

9 . L'organo di revisione risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'A.S.P., ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione, informando, nei casi di gravità, la Commissione prevista dal successivo art. 15..

10 . All'organo di revisione spetta una indennità di funzione, comprensiva anche delle spese e di ogni altro rimborso, fissata secondo le regole stabilite nello Statuto.

Art. 14

(Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)

1 . Le A.S.P. sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, nonché per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità specificamente previste dal regolamento di organizzazione e contabilità, di cui all'art. 6., 6° comma, lettera "i".

2 . Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il Consiglio di Amministrazione dell'ente provvede a ripianarle secondo le forme e modalità specificamente previste dal regolamento di organizzazione e contabilità, di cui all'art. 6., 6° comma, lettera "i", dandone immediata notizia all'autorità di controllo di cui al successivo art. 15..

3. La Direzione Regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, deve indire una conferenza di servizi, allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il Direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità di controllo prevista dal successivo art. 15., i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il Direttore generale della Direzione Regionale competente per materia, o suo delegato.

4. La Conferenza di Servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;

b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;

c) determinare i tempi e le modalità d'intervento dell'autorità di controllo di cui al successivo art. 15. in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo ed alle conseguenti comunicazioni da trasmettere alla competente Direzione Generale della Giunta regionale;

d) sottoporre all'autorità di controllo di cui al successivo art. 15. i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

5 . Il protrarsi, per un biennio consecutivo, di una situazione di perdita comporta, da parte dell'autorità di controllo di cui al successivo art. 15., lo scioglimento del Consiglio di

ve

Amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ovvero alla fusione con altre A.S.P., qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

6 . Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere dell'autorità di controllo di cui al successivo art. 15., avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda a norma della presente legge.

Art. 15

(Controlli esterni sulle A.S.P.)

- 1 . Fermo restando il controllo della Corte dei Conti, spetta alla competente Direzione Regionale in materia di attività di controllo e di coordinamento delle funzioni di vigilanza esperire, nel rispetto dei criteri all'uopo dettati dal regolamento previsto dal successivo art. 17., 4° comma, i controlli esterni contemplati dall'art. 14, 3° comma, del D. Lgs. n. 207/2001.
- 2 . La Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo deve vigilare sul rispetto, da parte delle A.S.P., delle normative in materia di trasparenza, anti-corrruzione e codice appalti, nonché di contenimento della spesa, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge di cui al successivo art. 17., 4° comma.
- 3 . Il controllo della Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo è, in ogni caso, finalizzato a garantire che l'attività delle A.S.P. sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l'effettiva introduzione, da parte delle A.S.P. dei sistemi di controllo, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, nonché il soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti della popolazione e la realizzazione di economie di gestione.
- 4 . Nello svolgimento della funzione di controllo la Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo si attiene agli indirizzi e alle modalità indicati nel regolamento di attuazione della presente legge, di cui al successivo art. 17., 4° comma.
- 5 . La Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo, qualora rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 7, assume i provvedimenti di controllo sostitutivo e repressivo, ivi previsti, necessari per garantire il corretto funzionamento dell'A.S.P.. Restano fermi gli obblighi di segnalazione previsti da altre norme di legge.
- 6 . Gli organi di amministrazione delle A.S.P. possono essere sciolti, sentiti i Comuni Interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento, se previsto, nonché di impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è disposto con provvedimento del Presidente della Regione, su segnalazione della Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo, nel quale è nominato, contestualmente, un commissario, per la temporanea gestione dell'azienda, da selezionarsi nell'ambito dell'albo regionale dei commissari, istituito e

disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.

7 . Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

8 . Al commissario compete un'indennità, computata dalla Commissione di Controllo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, 2° comma, del decreto legge n. 78/2010, per come interpretato dall'art. 35, comma 2-bis, del decreto legge n. 5/2012. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per i quali la misura del compenso non può comunque essere inferiore al trattamento economico globale in godimento comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

9 . Entro il 31 marzo di ogni anno la Direzione contemplata dal 1° comma del presente articolo trasmette alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati l'andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. La predetta relazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nel regolamento di attuazione della presente legge, di cui al successivo art. 17., 4° comma.

10 . Ai fini delle verifiche e controlli previsti dal presente articolo, la Direzione contemplata dal 1° comma può disporre verifiche ispettive presso le A.S.P..

11 . Le A.S.P. sono soggette a tutte le verifiche e controlli previsti dalla normativa regionale vigente in relazione alle strutture ed ai servizi sociali.

Art. 16.

(Liquidazione ed estinzione delle A.S.P.)

- 1 . Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'art. 14., comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'A.S.P. medesima o da uno dei soggetti di cui all'art. 5..
- 2 . La Direzione contemplata dal 1° comma del precedente art. 15. verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte al Presidente della Giunta regionale.
- 3 . Il Presidente della Giunta Regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.
- 4 . Il Commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra A.S.P. operante, in un settore analogo di attività, nell'ambito dello stesso Comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al Comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
- 5 . Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
- 6 . I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
- 7 . Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, ai fini della soppressione e della messa in liquidazione delle A.S.P. che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, ai sensi dall'art. 14, ultimo comma, del D. Lgs. n. 207/2001, con applicazione, in via residuale, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni dettate dalla legge n. 1404/1956.

Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali.)

1 . Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'art. 21 del D. Lgs. n. 207/2001 e dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2007 (e successive modifiche ed integrazioni), in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.

2 . Fuori dei casi previsti al comma 1, le disposizioni del D. Lgs. n. 207/2001, ove compatibili, trovano, comunque, applicazione per gli aspetti non disciplinati espressamente dalla presente legge.

3 . Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni dettate dall'art. 1, 23° comma, della legge regionale n. 22/2009 (e successive modifiche ed integrazioni), in tema di sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle I.P.A.B., con salvezza delle ipotesi, ivi previste, di nocumento per le attività delle I.P.A.B..

4 . L'attuazione della presente legge è demandata ad un apposito regolamento, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare Permanente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che dovrà, in ogni caso, disciplinare necessariamente i profili attinenti a:

(a) casi di esclusione della trasformazione in A.S.P., ai sensi dell'art. 5., 2° comma, del D. Lgs. n. 207/2001 nonché del precedente art. 2., 7° comma, della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ...;

(b) criteri per l'eventuale erogazione dei contributi ed incentivi previsti dal precedente art. 4., 5° comma, della presente legge;

(c) casi in cui gli Statuti delle A.S.P. possano prevedere il ricorso a società specializzate esterne ai fini della revisione, ai sensi dei precedenti artt. 6, 4° comma, lett. "g" e 13, 2° comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ...;

(d) istituzione e regolazione dell'albo regionale dei direttori delle A.S.P., ai sensi del precedente art. 8, 1° comma;

- (e) regolamentazione delle forme di collaborazione delle A.S.P. con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, ai sensi del precedente art. 10, 3° comma;
- (f) regolamentazione di quanto previsto dal precedente art. 15, 1°, 2°, 4° e 9° comma;
- (g) disciplina di ogni altro profilo comunque demandato dalla presente legge al regolamento di attuazione di cui al presente articolo.

5 . A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, il riferimento, presente in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale, alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s'intende effettuato nei confronti delle "aziende di servizi alla persona".

6 . L'uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "A.S.P." è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.

7 . Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle A.S.P. che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.

8 . In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina degli organi delle A.S.P. deve avvenire entro novanta giorni dalla loro trasformazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, provvede l'autorità di controllo di cui all'art. 15., previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L'autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina.

9 . In relazione alle istanze di trasformazione delle I.P.A.B. in enti di diritto privato presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si procede a norma della stessa.

10 . Gli organi di amministrazione delle I.P.A.B. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'art. 2 e, comunque, non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

11 . Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle I.P.A.B. che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere.

Art. 18

(Monitoraggio)

1 . Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, sullo stato di attuazione della legge stessa, nella quale deve, in ogni caso, essere rappresentato:

- (a) il numero delle I.P.A.B. che hanno presentato domanda di trasformazione in A.S.P.;
- (b) il numero delle I.P.A.B. che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;
- (c) il numero delle A.S.P. derivanti dalla fusione di I.P.A.B. precedenti;
- (d) il numero delle I.P.A.B. trasformate e il numero delle I.P.A.B. estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio ed il personale;
- (e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

2 . A partire dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e sui relativi effetti, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati:

- (a) la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle A.S.P.;
- (b) l'ambito territoriale di operatività delle A.S.P. e i settori di intervento delle medesime;
- (c) le eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e di controllo sulle A.S.P..

3 . La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con tutti i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione delle problematiche, da sottoporre al Consiglio regionale e recante gli indirizzi per l'ulteriore attuazione della presente legge.

Art. 19

(Abrogazioni)

- 1 . A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale n. 19 del 11/5/1984.
- 2 . Sono, altresì, abrogate tutte le leggi regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 20

(Entrata in vigore)

- 1 . La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.